

## **SALA CONTRATTAZIONE MERCI di MORTARA**

### **Condizioni Generali**

Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:

- Disposizioni di Legge Generali e Specifiche prevalgono sempre sul contratto.
- Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato salvo esplicita indicazione contraria.
- La merce dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal compratore, salvo quella "Salvo visita".
- La merce non è garantita esente da difetti occulti, salvo specifica indicazione contrattuale.
- Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo. Sono inoltre considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione alla controparte in tempo utile.
- La Resa industriale deve essere considerata separatamente per ogni consegna salvo esplicita indicazione contraria.

### **I PARTE (Qualità - Abbuoni - Reclami - Campionamento - Analisi)**

#### **Art. 1 - Qualità**

- a) La merce venduta secondo campione "reale" deve corrispondere al campione che ha determinato il perfezionamento del contratto.
- b) La merce venduta secondo campione "tipo" deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce.
- c) La merce venduta secondo "denominazione" e/o con "difetti", deve essere conforme alle caratteristiche convenute.
- d) Per la merce venduta "salvo visita", la risposta di accettazione deve essere comunicata al mediatore entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla stipula del contratto.

#### **Art. 2 - Tolleranze e abbuoni**

Gli abbuoni a favore del compratore per deficienze qualitative, contestate regolarmente entro i termini espressamente richiamati al successivo art. 3, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione in proporzione e

erranno calcolati sul prezzo di contratto.

a) Resa alla Lavorazione: la valutazione del diverso valore del risone scaturito da differenze di resa a riso bianco e di "globale" (riso + rotture) dovrà essere effettuata come segue:

- Il valore di ogni punto di resa si calcola sottraendo dal prezzo massimo di listino (alla data del contratto) di 1 kg. di riso lavorato della stessa varietà o gruppo di quella contrattata, il prezzo massimo di 1 kg. di rottura di tipo Mezzagrana.

- Il valore di ogni punto di resa globale è pari al prezzo massimo di 1 kg. di Mezzagrana (alla data del contratto).

b) Definizione dei difetti: i difetti dei risoni, ad eccezione dell'umidità e dei corpi estranei, si possono accertare solo sul riso bianco che si ricava dalla lavorazione in laboratorio di un campione di risone rappresentativo della merce consegnata. Le percentuali espresse devono far riferimento a 100 grammi di riso raffinato.

Nei contratti conclusi secondo campione reale, qualsiasi differenza di qualità rispetto a quella contrattata, darà il diritto al compratore di rifiutare la merce, salvo rivalsa di danni.

Per la merce venduta secondo campione tipo e secondo denominazione, qualora siano riscontrate differenze di qualità e caratteristiche che superino l'1% del valore della merce, ma siano contenute entro i limiti specifici sotto elencati, ma cumulativamente inferiori al 10% del valore della merce, il compratore è tenuto a ritirare la merce, fatto salvo il suo diritto di contestare la qualità della medesima.

Il venditore non può pretendere la restituzione della merce consegnata se contestata dal compratore, ma da lui accettata con riserva.

Per la definizione dei difetti si fa riferimento alla tabella allegata che è da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Gli abbuoni a favore del compratore, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione ad ogni punto o frazione secondo le indicazioni che seguono.

Le percentuali dei difetti eccedenti i limiti pattuiti daranno luogo ai seguenti abbuoni:

- **Umidità:** il contenuto massimo tollerato è inferiore al 14,00. Per valori di umidità compresi tra 14,01% e 14,50% sarà riconosciuto un abbuono del 0,50% sul prezzo. Solo nel caso in cui il contenuto di umidità fosse superiore al 14,51% il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto della merce oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 2% per ogni punto o frazione di

punto eccedente.

- **Difetti:**

**Striati Rossi**

Fino allo 0,50% abbuono dell'1%.

Dallo 0,51% al 3,00% abbuono del 2%.

Oltre il 3,01% il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto della merce oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.

**Disformità Naturali**

Fino al 2,00% abbuono dell'1%.

Dal 2,01% al 5,00% abbuono del 2%.

Oltre il 5,01% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.

**Impurità Varietali**

Fino al 2,00% abbuono dell'1%.

Dal 2,01% al 5,00% abbuono del 2%.

Oltre il 5,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.

**Grani Gessati**

Fino all'1,00% abbuono dell'1%.

Dall'1,01% al 3,00% abbuono del 2%.

Oltre il 3,00% il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto oppure, a sua scelta, avrà il diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.

**Grani danneggiati (vaiolati e macchiati)**

Fino all'1,00% abbuono dell'1%.

Dall'1,01% al 2,00% abbuono del 2%.

Dal 2,02% al 5,00% abbuono del 3% per ogni punto.

Oltre il 5,01% il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto oppure, a sua scelta, avrà il diritto ad un abbuono del 4% per ogni punto eccedente.

**Grani danneggiati da calore (gialli e ambrati)**

Fino allo 0,05% abbuono dell'1,5%.



Oltre tale limite il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto oppure formulare una specifica offerta al venditore che dovrà ratificarla per accettazione a mezzo mediatore.

#### Corpi estranei (non commestibili)

Sono tollerati fino al limite massimo dello 0,15 per mille le sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche. Oltre tale limite il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce oppure formulare una specifica offerta al venditore che dovrà ratificarla per accettazione a mezzo mediatore.

#### Copri estranei (commestibili)

E' tollerata la presenza di semi, di parti di semi o loro derivati commestibili, fino al limite massimo dello 0,3 per mille. Oltre tale limite il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce oppure formulare una specifica offerta al venditore che dovrà ratificarla per accettazione a mezzo mediatore.

In mancanza di accordo amichevole, le deficienze qualitative, oltre i limiti previsti dal presente articolo, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal laboratorio indicato dalle parti per l'accertamento.

### Art. 3 - Reclami

Di qualunque reclamo e/o contestazione che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta deve darne comunicazione a pena di decadenza al venditore stesso per telegramma o lettera raccomandata (la cui copia dovrà essere trasmessa al mediatore) entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce. Per le vendite concluse franco partenza o franco arrivo, qualora la merce fosse consegnata per conto del venditore da altra ditta, il reclamo, negli stessi tempi e modi, deve essere inviato dal ricevitore oltre che al proprio diretto venditore, anche a chi ha effettuato la consegna. I venditori-compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui riceverono la comunicazione.

### Art. 4 - Campionamento - Analisi

**Campionamento:** l'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni rap-

presentativi della partita e le operazioni relative al sigillamento delle buste competono al venditore per le vendite la cui merce prevede ricevimento qualità alla partenza. Competono al compratore per le vendite che prevedono ricevimento qualità all'arrivo. I campioni devono essere effettuati, salvo patto contrario, nel luogo della consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, una volta effettuato il carico, in contraddittorio tra chi riceve e chi effettua la consegna (siano il venditore e il compratore oppure in mancanza di questi, il fattore o il personale che ha effettuato la consegna e il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto nel campionamento la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti. I campioni per la determinazione dell'umidità debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica (sacchetti esclusi) a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 350gr.

Per la determinazione della qualità sono validi sia i campioni confezionati per l'umidità, sia i campioni confezionati in sacchetti di tela sia di carta o plastica purchè di almeno lo stesso peso.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione a mezzo telegramma alla controparte e contemporaneo avviso al mediatore, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo Pubblico Mediatore o da persona delegata da Ente od autorità civile o giudiziaria più vicina alla merce da campionare.

**Analisi:** in caso di reclamo il campione o i campioni dovranno essere inoltrati per l'analisi di laboratorio nella località indicata in contratto sotto pena di decadenza entro 10 (dieci) giorni dal reclamo. In caso di mancata indicazione del laboratorio ove effettuare le analisi, resta inteso che si farà riferimento ai laboratori di Mortara. Per la verifica della resa le parti potranno concordare a mezzo mediatore la data dell'analisi alla quale potranno presenziare sottoponendo ad esame il regolare campione in loro mani.

I risultati delle analisi sui difetti sono validi e vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti e/o comunicati prontamente alla controparte a mezzo raccomandata o telegramma. Qualora il venditore intenda effettuare anche l'analisi del campione in sue mani dovrà presentarlo allo stesso laboratorio entro la scadenza prevista dando contestuale notizia di ciò al compratore. In caso di risultanze diverse sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese di analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattuali.



## Art. 5 - Calo di Viaggio

Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato ed è da considerarsi tollerato nella misura massima dello 0,15%.

## Art. 6 - Peso

Il peso ufficiale è solo quello accertato dal Peso Pubblico se accompagnato da regolare scontrino-ricevuta.

## II PARTE (Esecuzione - Pagamento - Clausola Compromissoria)

### Art. 7 - Consegna o spedizione - Termini per l'esecuzione del contratto

I termini di consegna o di spedizione si riferiscono al luogo di consegna o di spedizione della merce e sono così stabiliti:

- a) per consegna o spedizione "prontissima od immediata": entro 3 (tre) giorni
- b) per consegna o spedizione "pronta": entro 8 (otto) giorni
- c) per consegna o spedizione "entro una data fissa": entro il periodo di tempo prestabilito
- d) per consegna o spedizione "entro un determinato numero di giorni": entro il termine pattuito
- e) per consegna o spedizione "differita o ripartita": per ogni quota, entro il periodo stabilito, con facoltà del venditore di consegnare le rispettive quote in un giorno lavorativo qualsiasi del periodo stabilito.

Per consegne o spedizione o ritiro a decade, quindicina, mensile, s'intendono:

- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso
- per la seconda decade: il periodo del mese che va dal 11° al 20° giorno incluso
- per la terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso

- per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese
- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

### Art. 8 - Disposizioni per la consegna o la spedizione della merce

Le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce, se non diversamente precisato in contratto, devono pervenire al venditore:

- a) immediatamente, comunque entro lo stesso giorno, per la consegna o spedizione "prontissima" od "immediata"
- b) entro 10 (dieci) giorni per la consegna o spedizione "pronta", che deve essere fatta entro 15 (quindici) giorni
- c) in tempo utile per la consegna o la spedizione "differita" o "ripartita entro uno o più periodi di tempo", però il venditore ha il diritto di chiedere al compratore l'invio delle disposizioni in tempo utile per poter consegnare/spedire fin dall'inizio del periodo stabilito per la consegna o la spedizione di ogni singola quota.

### Art. 9 - Ritiro

Se nel contratto è convenuta la clausola ritiro "prontissimo" o "immediato" o "pronto", il compratore ha la facoltà di ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione, ma ha l'obbligo di ritirarla entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data del contratto per "ritiro prontissimo" o "ritiro immediato". Per "ritiro pronto" il compratore deve ritirare la merce entro 15 (quindici) giorni di calendario.

Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce deve avvenire in un termine superiore, il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l'approntamento della merce. In questo caso spetta al compratore chiedere al venditore notizie relative alla velocità di carico per poter organizzare i ritiri entro il termine stabilito.

### Art. 10 - Mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione o ritiro od invio delle disposizioni

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore, o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di quest'ultimo per l'inoltro della merce, danno facoltà



all'altro contraente di considerare risolto il contratto:

- a) senza diffida ad adempiere (messa in mora) per le consegne o spedizioni o ritiri contrattualmente stabiliti "prontissimi" o "immediati"
- b) previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi festivi) per le consegne o spedizioni o ritiri da eseguirsi "pronti" o entro un maggiore periodo di tempo.

La diffida deve essere data con telegramma ed il termine ha inizio dal giorno seguente a quello del ricevimento della diffida stessa.

Scaduti 2 (due) giorni dal termine contrattuale di pagamento, sempre esclusi i giorni festivi, il contratto è risolto di diritto a danno della parte inadempiente, però durante tale periodo di 2 (due) giorni il venditore ha il diritto di consegnare ed il compratore di ritirare, così come il compratore ha il diritto di ritirare ed il venditore ha il dovere di consegnare la merce contrattata.

### **Art. 11 - Luogo e modalità di consegna**

Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità.

Per le vendite effettuate alle condizioni di franco partenza è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.

### **Art. 12 - Diritto al rifiuto della merce**

Il compratore, qualora ritenga di rifiutare la merce perché, a suo giudizio, non la ritenga conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione avvisando immediatamente il venditore per concordare il luogo di scarico. Se il venditore si rifiutasse di riceverla, e le parti non dovessero trovare un accordo, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato ove sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore a mezzo telegramma. In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'art 4. La legittimità del diritto al rifiuto verrà presa dagli arbitri nominati a termine del presente contratto che decideranno se al compratore spetta il diritto al rifiuto della merce. Il diritto al rifiuto dovrà esser convalidato ogni qualvolta verrà superata la percentuale massima di tolleranza (pur con abbuono) di ogni difettosità e quando il degrado complessivo risultasse, a giudizio degli arbitri, di entità superiore al 10% (dieci per

cento) del valore della merce.

Se gli arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà sua facoltà rinunciare alla merce, farsela sostituire o riacquistarla a mezzo Pubblico Mediatore, con refusione da parte del venditore della differenza fra il prezzo di contratto e quello di riacquisto nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La decisione del compratore dovrà essere comunicata al venditore entro 2 (due) giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della decisione arbitrale e comunicata al venditore a mezzo telegramma.

Nel caso in cui non venisse riconosciuto al compratore il diritto al rifiuto, al compratore competeranno unicamente gli abbuoni che dovessero scaturire da una minore qualità della merce consegnata.

### **Art. 13 - Quantità Consegnata**

Quando non espressamente indicato sullo stabilito la tolleranza peso sarà tacitamente contenuta nel 10% in più o in meno sul peso dichiarato. Per le vendite che riportassero la dicitura "fine magazzino" si conviene concordare che sarà a carico del compratore il maggiore costo di trasporto dell'ultimo viaggio nel caso in cui la merce caricata si rivelasse insufficiente a raggiungere la portata minima garantita del mezzo di trasporto. Il termine "fine magazzino", finalizzato a non lasciare residui di merce nel magazzino del venditore non può, salvo diverso accordo tra le parti, superare la tolleranza del 10% in più o in meno.

### **Art. 14 - Pagamento**

Il pagamento dovrà essere effettuato nei modi e nei termini concordati ad domicilio del venditore.

Per pagamento "pronto" s'intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Per pagamenti differiti ove non diversamente pattuito, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di contratto.

Nonostante il pagamento pattuito, il venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, senza dover giustificare la richiesta, riconoscendo però al compratore uno sconto sul prezzo contrattato pari al:

- in caso di pagamento pattuito "pronto" sconto del 2% (due per cento)
- in caso di pagamento "differito" oltre allo sconto del 2% (due per cento) il venditore dovrà riconoscere al compratore una decurtazione pari all'am-



montare degli interessi conteggiati in base ai giorni che mancherebbero al pagamento contrattato moltiplicati per il tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.

In caso di rifiuto da parte del compratore, il contratto si considererà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo sulla base del prezzo originario di contratto.

In caso di precedenti fatture scoperte, relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del contratto in corso, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e previa messa in mora telegrafica o fax di 8 (otto) giorni, se non liquidato, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che nel frattempo venisse messa a disposizione, il venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico dell'acquirente.

Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e previa messa in mora telegrafica o fax di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.

Qualsiasi reclamo il compratore avesse in corso per merce ricevuta non lo esonera dal corrispondere al venditore il pagamento adeguato e comunque non inferiore al 90% (novanta per cento) del valore della merce nei termini stabiliti, fatto salvo il caso in cui - per la merce franco arrivo - le differenze qualitative riscontrate non costituiscano motivo di palese rifiuto. Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente al dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.

#### **Art. 15 - Inadempienze**

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale mancata esecuzione del contratto o di qualsiasi quota di esso anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del compratore di ricevere una merce non corrispondente alle condizioni di contratto, a termine del precedente art.12, darà diritto, esclusivamente per la quota parte non eseguita, alla risoluzione del contratto stesso.

In caso di risoluzione del contratto per totale o parziale inadempimento di una delle parti, il danno è determinato a scelta della parte lesa tra le seguenti opzioni:

- a) in base alla differenza fra il prezzo del Listino ufficiale di Mortara in vigore all'epoca della stipula del contratto e quello vigente alla data

dell'inadempienza

b) in base alla differenza fra il prezzo contrattato e quello determinato a mezzo di compravendita coattiva effettuata tramite Pubblico Mediatore come specificato all'art.15.

#### **Art. 16 - Compravendita sostitutiva della merce**

Nell'ipotesi prevista dal comma b) dell'art.15 la parte lesa dovrà incaricare, entro 8 (otto) giorni dall'accertata inadempienza, un Pubblico Mediatore (iscritto al ruolo "speciale" della C.C.I.A.A.) dell'acquisto sostitutivo di una partita avente le caratteristiche contrattuali, o della rivendita in danno della partita non ritirata, a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma, di cui una copia deve essere trasmessa per conoscenza alla parte inadempiente. Nel conferire l'incarico a Pubblico Mediatore, la parte interessata dovrà fornirgli copia del contratto, nonché, nel caso di compravendita coattiva, tutti gli estremi necessari all'identificazione della partita.

In ogni caso, entro 30 giorni dall'avvenuta compravendita sostitutiva, in mancanza di amichevole accordo tra le parti, la parte attiva dovrà promuovere l'arbitrato irrituale secondo le modalità previste.

Il Pubblico Mediatore eseguirà l'incarico affidatogli provvedendo a fissare la data per la presentazione delle offerte entro due sedute successive alla data del ricevimento dell'incarico stesso.

Effettuata la transazione, il Pubblico Mediatore invierà copia del verbale di aggiudicazione alle due parti.

#### **Art. 17 - Cause di Forza Maggiore**

In caso di gravi calamità, anche naturali, che interessano il territorio di consegna o di ritiro della merce, il contratto o la quota non eseguita, si risolve di diritto. In caso di scioperi di categoria - comunque comprovati - che impediscano la regolare esecuzione anche parziale del contratto, la parte impedita ad eseguire deve segnalare immediatamente alla controparte, a mezzo telegramma o fax, il sopraggiunto impedimento. Il contratto si intenderà automaticamente prorogato per la durata dell'impedimento se questo non superi 15 (quindici) giorni. Superati i 15 (quindici) giorni il contratto o la quota non eseguita è risolta nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

Se la causa di forza maggiore è in dipendenza di uno sciopero aziendale, di durata superiore ai 15 (quindici) giorni le parti possono chiedere la risoluzione del contratto o della quota non eseguita nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.



**In riferimento al contratto tipo n°1 - risone**

## **Regolamento Arbitrale**

### **Art. 1 - Ambito di Applicazione**

Il presente regolamento disciplina il procedimento Arbitrale istituito presso Sala di Contrattazione di Mortara per la soluzione di controversie relative ai contratti di vendita del risone, nonché delle controversie che le parti consensualmente sottopongono alla Società Consortile sala Contrattazione Mercı di Mortara e Lomellina r.l..

### **Art. 2 - Natura dell'arbitrato**

L'arbitrato previsto e disciplinato dal presente regolamento è quello irrituale, libero o negoziale. Il Collegio Arbitrale ovvero l'arbitro unico, decide secondo il rito, anche con facoltà di transigere, e le relative decisioni hanno valore convenzionale. Gli arbitri risolvono le controversie in veste di mandatari delle parti, senza obbligo di osservanza di norme di diritto o procedurali che non siano quelle contenute nel presente regolamento.

### **Art. 3 - Designazione degli Arbitri**

Il procedimento si svolge a mezzo di tre arbitri designati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo con funzione di presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Società Consortile sala Contrattazione Mercı di Mortara e Lomellina r.l., su istanza anche di uno degli arbitri designati. Le parti hanno altresì, la facoltà di conferire congiuntamente il mandato Arbitrale anche ad un arbitro unico, da scegliersi dal Presidente della Società Consortile sala Contrattazione Mercı di Mortara e Lomellina r.l. con le modalità previste dal successivo art. 4.

Se la causa di forza maggiore è costituita da comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore cui compete la consegna nel predetto termine di 15 (quindici) giorni dalla data di avviso di impedimento, deve mettere la merce venduta a disposizione del compratore stesso che potrà provvedere con mezzi suoi o da lui incaricati al ritiro della merce contro deduzione delle normali spese di trasporto. Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e quest'ultimo non vi provvede per denunciata e comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore entro il termine di 15 (quindici) giorni può sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati contro rimborso delle spese normali di trasporto.

### **Art. 18 - Rischi di Viaggio**

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore. Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o fax al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale. Qualora il venditore senza precedente accordo con il compratore utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

### **Art. 19 - Clausola Compromissoria**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto potrà essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione in base agli articoli 38 - 40 D.lgs. 17 Gennaio 2003 n.5 da esperirsi tramite l'organismo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Pavia ad istanza della Parte interessata. In caso di disaccordo tra le parti sull'esperimento del tentativo di conciliazione o del fallimento della conciliazione stessa la controversia dovrà essere deferita ad un arbitrato irrituale da esperirsi secondo il regolamento arbitrale della Sala di Contrattazione di Mortara che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. La richiesta di arbitrato irrituale deve essere avanzata come previsto dal regolamento (art.5).

IL MEDIATORE



#### **Art. 4 - Condizioni per Designazioni degli Arbitri**

Gli arbitri sono scelti esclusivamente fra i nominativi inclusi nell'apposito ruolo formato dalla Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. su richiesta fra gli appartenenti alle categorie elencate al seguente art.16. Non possono essere designati arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare in contestazione o abbiano rapporti contrattuali permanenti ovvero legami di parentela o di dipendenza con una delle parti.

#### **Art. 5 - Promozione dell'arbitrato**

L'arbitrato si promuove con la domanda che la parte interessata presenta direttamente alla controparte con la designazione del proprio arbitro e con l'indicazione dei termini della controversia e delle richieste oggetto di decisione, dandone comunicazione alla Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. entro e non oltre i termini indicati per il pagamento della merce, presso la sede legale sita in P.zza Trieste n.3. La parte che promuove l'arbitrato deve depositare presso la Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l., contestualmente alla richiesta, copia del contratto o della documentazione che ha originato la controversia.

#### **Art. 6 - Presentazione dei Documenti**

Eventuali ulteriori documenti devono essere consegnati alla Segreteria della Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. entro la data fissata per la prima riunione del Collegio Arbitrale, data che viene comunicata alle parti a cura Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. I documenti vengono presi in carico dalla Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. la quale provvede alla loro numerazione e trasmissione in copia al presidente del Collegio Arbitrale. Resta ferma la possibilità di acquisizione di altri documenti, anche nel corso dell'arbitrato, qualora il Collegio Arbitrale dovesse ritenerlo opportuno.

#### **Art. 7 - Adempimenti Della Parte Chiamata In Arbitrato**

La controparte, ricevuta la notizia della richiesta di arbitrato, nel termine di otto giorni dalla ricezione deve designare il proprio arbitro con comunicazione alla Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina

r.l. ovvero direttamente alla parte che ha promosso il procedimento, informando di ciò la Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l..

#### **Art. 8 - Designazione del Terzo Arbitro**

Gli arbitri di parte procedono alla designazione del terzo arbitro, con funzione del presidente del Collegio Arbitrale, nel termine di otto giorni.

#### **Art. 9 - Arbitrato d'ufficio**

Se la parte chiamata in arbitrato non designa il proprio arbitro nel termine di otto giorni previsti nell'art. 7, la designazione viene formulata, su richiesta dell'altra parte, dal Presidente della Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l..

#### **Art.10 - Svolgimento del Procedimento Arbitrale - Sede Arbitrato**

Luogo di svolgimento: Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. - Sede Legale P.zza Trieste, 3 27036 MORTARA (PV).

Il Collegio Arbitrale stabilisce le modalità di svolgimento Arbitrale e, ove occorra, i congrui termini per la comparizione delle parti e degli eventuali testimoni, nonché per la presentazione di memorie e di documenti.

Il Collegio Arbitrale, con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, invita le parti ad intervenire personalmente o a mezzo di mandatari muniti di delega scritta, ad una o più sedute.

Nel caso di mancato intervento delle parti o di talune di esse, il Collegio è autorizzato a procedere ugualmente nell'espletamento del mandato.

Quando si debba procedere ad una visita collegiale della merce in contestazione, oppure al campionamento della stessa e comunque per ogni atto istruttorio, le parti sono tenute ad agevolare con ogni mezzo, gli arbitri ed i loro mandatari nell'esecuzione di tali compiti.

#### **Art.11 - Istruttorie Tecniche**

Il Collegio Arbitrale, deliberando anche a maggioranza, qualora lo ritenga opportuno può avvalersi dell'opera di esperti o di periti di laboratori di analisi, nonché fare eseguire esperimenti e prove, determinando nella decisione



Arbitrale a quale parte e in quale misura fra le parti in controversia debbano fare carico le spese occorse per questi interventi. I verbali delle visite ed i certificate delle perizie e delle analisi eseguite dagli arbitri dalla persona da essi delegata, devono essere controfirmati dagli arbitri e depositati in originale presso la segreteria della Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l., unitamente alla decisione Arbitrale. Le perizie o le analisi chimiche e micrografiche occorrenti per lo svolgimento dell'arbitrato devono, di massima essere eseguite presso il Laboratorio d'analisi dell'Ente Nazionale Risi. In casi particolari le analisi possono essere esperite presso altri laboratori da designarsi a cura del Collegio Arbitrale. In quest'ultimo caso, dopo l'uso, i campioni sono risuggellati con il timbro del laboratorio che ha eseguito l'analisi, il quale deve restituirli all'Associazione.

#### **Art.12 - Termine per l'emanazione della Decisione Arbitrale**

La decisione Arbitrale dev'essere assunta nel termine di 60 giorni dalla data di costituzione del Collegio Arbitrale.

#### **Art.13 - Liquidazione delle Spese Arbitrali**

Gli Arbitri sono autorizzati a stabilire nella decisione Arbitrale anche le spese della procedura e le competenze loro dovute. Al pagamento delle spese arbitrali nonché delle competenze in favore degli arbitri le parti sono tenute in via solidale.

#### **Art.14 - Deposito della Decisione Arbitrale**

Il verbale della decisione Arbitrale, redatto in tre originali e sottoscritto dagli arbitri, deve essere depositato presso la segreteria della Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. a cura del terzo arbitro, entro 5 giorni dalla assunzione della decisione.

La Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. quindi invita le parti a versare, entro 10 giorni dalla richiesta, le spese e le competenze ancora dovute in base alla liquidazione fatta dagli arbitri.

#### **Art.15 - Comunicazione della Decisione Arbitrale**

Ricevuti gli importi di cui al precedente articolo la Società Consortile sala

Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. comunica la decisione Arbitrale alle due parti, trasmettendo a ciascuna di esse, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, uno degli originali e conservando il terzo originale nei propri archivi. Copia della decisione Arbitrale spedita alle parti viene consegnata anche agli arbitri.

#### **Art.16 - Arbitri**

Gli appartenenti al ruolo formato dalla Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l. devono far parte delle seguenti categorie:  
1° categoria: agricoltori, importatori, esportatori e commercianti;  
2° categoria: industriali, trasformatori e consumatori;  
3° categoria: agenti d'affari i mediazione, spedizionieri, assicuratori, agenti marittimi, vettori e in genere tutti i soggetti che svolgono attività di servizi.  
I nominativi degli arbitri sono iscritti in un Albo tenuto a cura della Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l.

#### **Art.17 - Esecutorietà delle Decisioni**

Eventuali azioni giudiziarie contro le decisioni arbitrali non autorizzano le parti a sospendere l'esecuzione.

#### **Art.18 - Esonero di Responsabilità della Società Consortile Sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina R.L. e degli Arbitri**

La Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l., il suo Presidente, i suoi Organi, ed altresì gli arbitri, nell'esplicazione delle loro funzioni in conformità al presente Regolamento, non contraggono alcuna responsabilità e le parti in arbitrato, all'atto della sottoscrizione della convenzione compromissoria, fanno al riguardo specifica dichiarazione di esonero.

#### **Art.19 - Attribuzioni del Presidente della Società Consortile Sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina R.L.**

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente della Società Consortile sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina r.l., le sue funzioni ai fini del presente regolamento sono esercitate dal membro più anziano per età anagrafica del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.



## SALA CONTRATTAZIONE MERCI di MORTARA

In riferimento al contratto tipo n°1 - risone  
**STABILITO**

da compilarsi in modo chiaro e completo

N° ..... Fatto in triplice copia a: .....

VENDITORE .....

COMPRATORE .....

INTERMEDIARIO .....

MERCE-RISONE .....

Qualità: sana leale mercantile .....

- secondo campione reale
- secondo campione tipo
- secondo denominazione
- salvo visita

Resa ..... Umidità ..... Difetti .....

QUANTITA': ..... (circa + o - %)

DATA DI .....

LUOGO DI .....

RICEVIMENTO: in peso ..... in qualità .....

CAMPIONAMENTO: .....

PREZZO: Euro ..... per 1000kg netto .....

PAGAMENTO: .....

IMBALLAGGIO: .....

MEDIAZIONE: .....

CONDIZIONI SPECIALI: .....

CONDIZIONI GENERALI: oltre a quelle elencate, stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli usi commerciali delle piazze di Pavia e Mortara e quelle previste dal contratto tipo n° 1 - risone approvato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pavia, ivi depositato, che i contraenti dichiarano di conoscere, accettare ed interpretare, e ove occorresse secondo i Regolamenti delle Sale Contrattazione Merci.

ACCERTAMENTO CARATTERISTICHE:  
Per la Resa - Laboratorio ..... di .....  
Per Difetti - Laboratorio ..... di .....

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE e CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione in base agli articoli 38 - 40 D.lgs. 17 Gennaio 2003 n.5 da esperirsi tramite l'organismo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Pavia ad istanza della Parte interessata. In caso di fallita conciliazione la controversia dovrà essere deferita ad un arbitrato irritale da esperirsi secondo il regolamento arbitrale della Sala di Contrattazione di Mortara che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. La richiesta di arbitrato irritale deve essere avanzata come previsto dal regolamento (art.5).

*Il Mediatore è responsabile della stesura del presente stabilito in quanto agisce su mandato e in rappresentanza delle parti. In caso di discordanza con la presente conferma di compravendita, la Parte interessata è tenuta a darne comunicazione al Mediatore ed alla Controparte, a mezzo telegramma o telefax, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma stessa.*

IL MEDIATORE

\_\_\_\_\_

in assenza di Mediazione:

IL VENDITORE

\_\_\_\_\_

L'ACQUIRENTE

\_\_\_\_\_



## INDICE

<b>Condizioni Generali</b> .....	p. 1
<b>I PARTE</b>	
Art. 1 - Qualità .....	p. 1
Art. 2 - Tolleranze e abbuoni .....	p. 1
Art. 3 - Reclami .....	p. 4
Art. 4 - Campionamento - Analisi .....	p. 4
Art. 5 - Calo di Viaggio .....	p. 6
Art. 6 - Peso .....	p. 6
<b>II PARTE</b>	
Art. 7 - Consegna o spedizione.....	p. 6
Art. 8 - Disposizioni per la consegna o la spedizione della merce.....	p. 7
Art. 9 - Ritiro .....	p. 7
Art.10 - Mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione o ritiro od invio delle disposizioni .....	p. 7
Art.11 - Luogo e modalità di consegna .....	p. 8
Art.12 - Diritto al rifiuto della merce .....	p. 8
Art.13 - Quantità Consegnata .....	p. 9
Art.14 - Pagamento .....	p. 9
Art.15 - Inadempienze .....	p.10
Art.16 - Compravendita sostitutiva della merce .....	p.11
Art.17 - Cause di Forza Maggiore .....	p.11
Art.18 - Rischi di Viaggio .....	p.12
Art.19 - Clausola Compromissoria.....	p.12
<b>Regolamento Arbitrale</b> .....	p.13